

N. R.G 2896/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2896/2022 promossa da:

A [redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. LIOI DOMENICO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LIOI DOMENICO

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), con il patrocinio dei funzionari MAZZEO ANGELA ROSA e PRECONE VINCENZO, elettivamente domiciliato presso UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE, PIAZZA MONTESSORI, 17 88900 CROTONE ex art. 417 bis c.p.c.

PARTE RESISTENTE

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 23.12.2022 [redacted], docente di religione assunta a tempo determinato presso l'Istituto comprensivo [redacted] che aveva prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione in forza di contratti a tempo determinato negli a/s dal 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, sosteneva di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della Carta finalizzata a sostenere la formazione dei docenti di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015. Deduceva, quindi, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione dell'obbligo di formazione prescritto a carico di tutti i docenti dagli artt. 63 e 64 CCNL 2006/2009. Concludeva, quindi, chiedendo: *"Ritenere e dichiarare che l'odierna ricorrente ha diritto al riconoscimento della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado" di cui dall'art.1, co.121 della L. 13 Luglio 2015 n. 107 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;*

2. *Per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro PT, a corrispondere alla docente [redacted] € 2.500,00, per gli anni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;*

3. *Condannare il Ministero dell'Istruzione alla refusione delle spese e competenze del giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc."*



Si costituiva il Miur aderendo alla richiesta di parte ricorrente a vedersi riconoscere, per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, il beneficio economico pari a € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1 - commi da 121 a 124 - della L. 107/2015, con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite

La causa, scaduto il termine per note in data odierna, è così decisa.

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, testualmente recita: *"Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile"*.

Il successivo comma 122 prevede: *"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima"*.

In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il D.P.CM. 23 settembre 2015, recante *"modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado"*, il cui art. 2, comma 1, è del seguente tenore: *"I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile"*.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 DPC; 23.9.2015 *"La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1."*

Ebbene, secondo la recente sentenza della Corte di Giustizia Corte giustizia UE sez. VI, del 18/05/2022, n.450 l'indennità di cui è causa deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro: *"Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze"*



professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza”.

Conseguentemente, la giurisprudenza europea sopra indicata ha concluso statuendo che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.

Nello stesso senso si era già pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta del docente.

Alla luce dei principi sopra esposti, cui questo giudice ritiene di aderire, in caso di mancata allegazione e prova di ragioni oggettive idonee a determinare, nel caso concreto, una ragionevole disparità di trattamento, deve disapplicarsi l'art. 1, co. 121 della L. n. 107 del 2015 nella misura in cui istituisce la carta docente solo a favore del personale di ruolo, come pure dell'art. 2, comma 1 e comma 2 DPC; 23.9.2015 nella parte relativa, riconoscendo alla ricorrente il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione anche al docente a tempo determinato.

Pertanto, considerato che, nel caso di specie, la differenza di trattamento in punto di concessione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente fra il ricorrente, assunto a tempo determinato ed il personale assunto a tempo indeterminato nel medesimo tipo di scuola e di classe non risulta giustificato da alcuna ragione obiettiva, non dedotta dal Miur che, al contrario, ha aderito alla domanda di parte ricorrente, sussiste diritto del ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e per la formazione, nei limiti della domanda e, quindi, per il servizio prestato negli anni scolastici dal 2017 al 2022. In particolare, risulta dai contratti di lavoro a tempo determinato presenti in atti, che la ricorrente ha prestato servizio dal 1.9.2017 al 31.9.2018, dal 1.9.2018 al 31.8.2019, dal 1.9.2019 al 31.8.2020, dal 1.9.2020 al 31.8.2021, dal 1.9.2021 al 31.8.2022.

Non sussiste, invece, il diritto del ricorrente al pagamento dell'equivalente valore economico della carta atteso che la disciplina in esame prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata suscettibile di azione contrattuale di esatto adempimento. Pertanto, in mancanza di allegazione e prova di un danno economico risarcibile conseguente all'inadempimento de quo, ad



esempio in termini di spese affrontate per la formazione, ovvero di danno non patrimoniale per mancata formazione, nel caso di specie insussistente, il beneficio non è suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario, come invece vorrebbe la parte ricorrente.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso dev'essere accolto nei predetti limiti, assorbite le questioni non espressamente trattate.

Le spese di lite, liquidate *ex DM* n. 55/2014, in relazione al valore della controversia (cause in materia lavoro di valore fino ad € 5.200) e all'attività processuale vanno poste a carico del Ministero esclusa la fase di istruttoria e compensate per la metà per il riconoscimento del diritto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotona, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria istanza, così provvede:

Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2021 /2022;

Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 515,00, oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge oltre contributo unificato, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Sentenza resa *ex art.* 127 *ter c.p.c.*

Crotona, 16 marzo 2023

Il Giudice

dott. Caterina Neri

